

N. R.G. 3791/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3791/2023

tra

ATTORE

e

COMUNE

CONVENUTO

Oggi 30 gennaio 2026 ad ore **9,00** innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:

Per : l'avv. PAVANETTO MATTEO

Per COMUNE l'avv. in sostituzione dell'Avv.

I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Elena Amadei

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3791/2023** promossa da:

l (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. PAVANETTO MATTEO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PAVANETTO MATTEO

ATTORE

contro

COMUNE (C.F.), con il patrocinio dell'avv.
, elettivamente domiciliato in VIA , presso il
difensore avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio il Comune di conveniva in giudizio il Comune al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro occorso in data 19.04.2023. L'attrice esponeva che, verso le ore 21:30 di tale giorno, mentre camminava lungo via Levante in Bellaria Igea Marina, rovinava a terra a causa di una buca presente sul manto stradale, riportando una "Frattura del malleolo peroneale sinistro".

Conseguentemente invocava la responsabilità del Comune quale proprietario della strada ex art. 2051 cc e in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per la presenza di un'insidia stradale.

Rassegnava le seguenti conclusioni: “... *Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, accertare e dichiarare che il sinistro del 19.04.2023 cui è rimasta, suo malgrado, coinvolta la Sig.ra* .

... si è verificato per fatto e colpa diretta - ex artt. 2051 e 2043 c.c. - del COMUNE DI ... , come descritto nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, voglia condannare il COMUNE ... in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire alla Sig.ra ... il danno da lei patito in tale sinistro che si quantifica nella complessiva somma di € 10.756,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria.”.

Il convenuto Comune ... a contestava poi la domanda attorea sia in ordine all'an che al quantum chiedendone il rigetto.

Contestava in particolare la ricostruzione dei fatti e negando ogni addebito di responsabilità. Eccepeva, in particolare, l'assenza di un'insidia o trabocchetto e che la caduta fosse da imputare esclusivamente alla condotta disattenta della danneggiata, idonea a integrare il caso fortuito e ad interrompere il nesso causale. Contestava altresì l'entità del danno lamentato, sia nell'an che nel quantum.

Rassegnava le seguenti conclusioni: “ *Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere la domanda avanzata dall'attrice nei confronti del Comune convenuto siccome infondata in fatto e in diritto e non provata per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto e comunque, in ogni caso, siccome eccessiva nel quantum debeatur. Con vittoria di spese e del compenso di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge*”..

La causa veniva istruita documentalmente, mediante espletamento di prove orali e CTU medico-legale. Preliminarmente, è necessario inquadrare la fattispecie in esame nella previsione di cui all'art. 2051 cod. civ..

Con riguardo all'applicabilità della disciplina in esame anche agli enti pubblici, con numerose pronunce la Suprema Corte ha precisato che l'esenzione del custode del bene pubblico dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. deve essere valutata non solo e non tanto in considerazione dell'estensione dello stesso e della possibilità di un effettivo controllo, quanto piuttosto anche in ragione della causa concreta da cui è derivato il danno, in quanto se quest'ultimo “*è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ.*” (cfr. Cass. n. 15042/2008; n. 20427/2008).

La *ratio* dell'esclusione della responsabilità a titolo di custodia è, dunque, fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo del bene, non per la natura propria di bene demaniale ma in

quanto soggetto all'uso diretto da parte della generalità degli utenti e di estensione e dimensioni tali da rendere impossibile l'esercizio di un controllo adeguato, sia dalla individuazione della causa concreta del danno in fattori estrinseci al bene in sé e ineliminabili neanche con l'uso della diligenza richiesta rispetto alla destinazione propria del bene.

Ne consegue che, allorquando per le caratteristiche proprie del bene deve ritenersi consentita ed esigibile un'adeguata attività di vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, va affermata l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. anche nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria del bene. (Cass. 27.11.1995, n. 13114; Cass. n. 1542/2008; n. 24529/2009; n. 6101/2013; n. 8935/2013).

Ciò posto, nel caso di specie, il rapporto di custodia tra l'ente comunale e il marciapiede sito in Comune di Bellaria Igea Marina non è oggetto di contestazione e deve, pertanto ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

L'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. non può, pertanto, essere posta in dubbio.

Inquadrata la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2051 cc, si rammenta che in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore danneggiato compete, sempre ed unicamente, di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'onere probatorio della parte convenuta deve riguardare l'esistenza di un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) idoneo ad interrompere tale nesso causale ovvero a superare la sua presunzione di responsabilità, presentando i caratteri tipici del fortuito, che sono l'imprevedibilità e l'eccezionalità (Cass. n. 1947/94, n. 5031/98).

Infatti secondo l'orientamento espresso in numerose occasioni dalla S.C., *“la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima”*. (cfr. Cass. n. 2563/2007; n. 4279/2008; n. 4476/2011).

Inoltre, - per quanto non rilevi ai fini dell'affermazione della responsabilità per i richiamati principi sulla natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (*"La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio"*, Cass. n. 4476/2011; Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811) - sull'ente comunale, considerata la destinazione propria del bene in cui si è verificato il fatto, ossia una strada aperta al pubblico transito, gravava uno specifico obbligo di manutenzione del suddetto bene.

Ciò premesso, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia si fonda, da un lato, nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto in essa e dall'altro, nell'esistenza di un concreto potere fisico del custode sulla cosa ossia di una effettiva relazione di custodia intercorrente tra il soggetto e la cosa. In presenza di questi due elementi l'art. 2051 cod. civ. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità dell'evento dannoso che può essere vinta solo dalla prova che il danno è derivato esclusivamente dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. tra le altre Cass. 20427/2008; n. 5578/2003; n. 5031/1998).

Pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare i due indicati requisiti sui quali si basa la responsabilità, presunta *iuris tantum* del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare che la causa del danno sia estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota, (Cass. n. 30776/2017), con la precisazione che ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, incombe, altresì, sull'attore dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (cfr. Cass. n. 11526/2017; n. 12895/2016).

Circa la specifica ricostruzione del sinistro *de quo*, infatti, i testi oculari escussi, della cui attendibilità non sussistono specifiche ragioni per dubitare, hanno confermato la dinamica dedotta in citazione.

Infatti i testi Z₁ e G₁, hanno dichiarato di aver visto l'attrice "accasciarsi a terra" e di aver constatato la presenza di una buca profonda (stimata tra 8-10 cm e 20-30 cm) in prossimità del punto di caduta. Hanno inoltre riferito che, nonostante la presenza di lampioni, l'illuminazione era "molto soft" e "non si vedeva benissimo", rendendo la buca di difficile individuazione nell'asfalto scuro in orario serale. È altresì emerso che il tratto di strada era privo di marciapiedi o percorsi pedonali dedicati.

La CTU medico-legale, espletata in corso di causa, ha poi confermato la piena compatibilità tra le lesioni riportate ("frattura composta del malleolo peroneale") e la dinamica della caduta descritta. Sussiste, pertanto, la prova del nesso eziologico tra l'anomalia del manto stradale (la buca), bene in custodia al Comune convenuto, e il danno patito dall'attrice.

Il Comune convenuto ha eccepito, quale causa di esonero dalla propria responsabilità, la condotta colposa della danneggiata, asseritamente integrante caso fortuito. Secondo la difesa del Comune, la avrebbe agito con imprudenza e disattenzione, scegliendo di percorrere un'area destinata alla sosta di veicoli e non al transito pedonale, pur avendo conoscenza dei luoghi

La giurisprudenza, anche richiamata dalle parti, ha chiarito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dalla nozione di insidia o trabocchetto, la quale può rilevare, semmai, nella valutazione della condotta del danneggiato.

In applicazione dei principi sopra esposti, va affermata la responsabilità del Comune di Bellaria Igea Marina nella causazione del sinistro, il quale non ha a sua volta fornito, secondo lo schema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova liberatoria della ricorrenza del «caso fortuito», che avrebbe dovuto avere ad oggetto la dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dello stesso, di tutta la normale attività di vigilanza, esigibile in relazione alla specificità della situazione, in modo da evitare che da essa potessero derivare danni ai terzi utenti della strada.

Il fatto storico può, dunque, dirsi senz'altro provato, così come il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.

Il Comune convenuto lo si ribadisce ha invocato, quale causa di esonero dalla responsabilità, il fatto colposo della danneggiata, idoneo a integrare il caso fortuito. Tuttavia, affinché la condotta della vittima possa interrompere il nesso eziologico, essa deve presentare caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e anormalità tali da porsi come causa esclusiva dell'evento. Nel caso di specie, la condotta della non presenta alcun profilo di anormalità o imprevedibilità. Non è esigibile da un pedone un'ispezione costante e minuziosa del piano di calpestio, essendo ragionevole l'aspettativa di un corretto stato di manutenzione della via pubblica.

Il convenuto non ha fornito in altri termini alcuna prova idonea a dimostrare che la caduta sia stata determinata da una condotta eccezionale o imprevedibile dell'attrice. Pertanto, non avendo il Comune provato il caso fortuito, deve essere affermata la sua piena responsabilità per i danni occorsi all'attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Il comportamento dell'attrice è dunque apparso dunque adeguato al tratto di strada, non essendo provata una condotta pericolosa, nè essendo stato altresì possibile per l'attrice prevedere e riconoscere la sussistenza del pericolo presente ed attivare le necessarie e richieste condotte diligenti secondo il principio di autoresponsabilità.

L'istruttoria ha dimostrato che la via Levante, nel tratto interessato, era priva di marciapiedi su entrambi i lati. Lo stesso teste di parte convenuta, M. , ha confermato che "non c'è un percorso pedonale identificato" e che, sebbene il lato percorso dall'attrice non avesse stalli di sosta disegnati, "la sosta non è proibita". Pertanto, la scelta di camminare a margine della carreggiata non può di per sé qualificarsi come condotta abnorme o imprevedibile, essendo l'unica opzione disponibile per il transito pedonale.

Nemmeno l'argomento della conoscenza dei luoghi appare dirimente. La circostanza che l'attrice risieda a circa 600-700 metri dal luogo del sinistro non è sufficiente a fondare una presunzione di conoscenza specifica di ogni singola anomalia del manto stradale, specialmente in condizioni di scarsa visibilità notturna.

In conclusione, l'attrice ha provato gli elementi costitutivi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., avendo fornito dimostrazione del danno e del nesso di causalità tra questo e la cosa nella custodia dell'ente convenuto. Di contro, il convenuto non ha assolto l'onere di fornire la prova liberatoria richiesta dalla norma, né ha dimostrato che il comportamento della vittima possa aver concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c. Va quindi dichiarata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell'ente convenuto per l'evento dannoso subito dall'attrice.

In altri termini sussiste, dunque, responsabilità del Comune convenuto ex art. 2051 c.c., avendo l'attrice provato il danno ed il nesso di causalità. Diversamente, il Comune sul quale incombeva il relativo onere, non ha provato l'evento imprevedibile ed imprevenibile causativo dell'evento dannoso.

Accelerata la responsabilità del Comune di Bellaria Igea Marina occorre procedere alla quantificazione del danno risarcibile, basandosi sulle risultanze della CTU medico-legale espletata dal Dott. M.C. Pastori, le cui conclusioni, in quanto frutto di un'analisi approfondita, immune da vizi logici e metodologici, e basata sulla documentazione in atti e sulla visita diretta, vengono fatte proprie da questo Giudice.

Il CTU ha riconosciuto il nesso di causalità esclusivo tra l'evento e le lesioni, rilevando quanto segue: *"Il suddetto traumatismo (frattura composta del malleolo peroneale), la dinamica dell'evento, dotato di*

sufficiente idoneità lesiva, e le evidenze cliniche emerse in occasione delle visite mediche effettuate e documentate, consentono di confermare i dati emersi nel corso della attuale visita e di dimostrarne la causalità con l'evento in esame" e ha accertato che, in conseguenza del sinistro, la ha riportato postumi permanenti quantificabili in un danno biologico del 3,5%, oltre a un periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) di 25 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 15 giorni al 25%.

Ha poi ritenuto congrue e pertinenti le spese documentate per un importo complessivo pari ad € 454,15. Applicando ai punteggi estrinsecati dal nominato CTU le Tabelle del Tribunale di Milano 2024 (Cass. Civ. Ord. 32373 del 2023), si ottiene quanto di seguito:

Danno biologico punti 3,5% x 1.393,28 = 4.876,48

Punto base ITT 115,00

25 gg al 75% x 115,00 = 2.156,25

20gg al 50% x 115,00 = 1.150,00

15gg. Al 25% x 115,00= 431,25

Totale danno non patrimoniale € 8.613,98

Oltre spese mediche congrue € 495,15

Il danno totale da risarcire è pari a € 9.109,13. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro (19.4.2023) e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, devono essere calcolati gli interessi legali fino alla data della presente sentenza. Sull'importo finale così ottenuto decorreranno gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.

Pertanto, per le causali di cui sopra, il convento comune di Bellaria Igea Marina andrà condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma predetta.

Le spese di c.t.u., in ragione della soccombenza, vanno poste integralmente carico del convenuto.

Il convenuto va poi condannato alla integrale refusione all'attrice delle spese di lite del presente giudizio, liquidate nei valori medi tabellari per tutte le fasi, scaglione corrispondente all'importo effettivamente riconosciuto come dovuto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto,

CONDANNA il Comune di Bellaria Igea Marina, in persona del Sindaco pro tempore, a pagare a la somma di € 9.109,13, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata, da calcolarsi dal 19.4.2023 sino alla data della presente sentenza, e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;

CONDANNA il Comune di Bellaria Igea Marina a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.007,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, spese da distarsi in favore dell'Avv. Pavanetto Matteo dichiaratosi antistatario;

PONE definitivamente a carico del Comune di Bellaria Igea Marina le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come liquidate con separato decreto.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Rimini, 30 gennaio 2026

Il Giudice
dott. Elena Amadei

